



MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI, LA REVOCA E LA DECADENZA DEI COMPONENTI LAUREATI ESPERTI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 5, LETTERA F) DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, N. 4.

1. PREMESSA.

La legge regionale 4/2016 (Legge) all'art. 7, comma 4, disciplina le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi riferita ai componenti del Comitato tecnico VIA che avranno dei vincoli di esercizio nell'attività professionale.

Fermo restando quanto sopra e le specifiche disposizioni che definite nel Regolamento di funzionamento del Comitato VIA, approvato con DGR n. 1678 del 17/10/2017 (Regolamento), al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 4, lettera d) della Legge si individuano le sotto specificate modalità per l'espletamento dell'incarico, la revoca e la decadenza, relativamente ai componenti laureati esperti di cui dell'art. 7 comma 5 lettera f):

2 MODALITA'

- a) Nello svolgimento dell'attività presso il Comitato i componenti si conformano alle norme di condotta previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare essi sono tenuti al segreto relativamente ad informazioni e notizie sui progetti, sulle aziende e sui procedimenti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato. Sono altresì tenuti a svolgere i compiti ad essi assegnati con idonea diligenza professionale e con l'assoluta osservanza dei tempi assegnati per il loro svolgimento e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento;
- b) Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge, ai componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale. I componenti esperti del Comitato tecnico regionale VIA di cui al comma 5, lettera f), non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, nel territorio di competenza del Comitato tecnico VIA, limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA. Non possono accettare o svolgere, a pena decadenza, incarichi o consulenze incompatibili con l'incarico anche se a titolo gratuito.
- c) I componenti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale e sono tenuti a comunicare formalmente, al Presidente del Comitato, l'emissione a proprio carico di provvedimenti sanzionatori disciplinari, amministrativi o penali, anche relativi a fatti non inerenti allo svolgimento dell'incarico;
- d) La Giunta regionale, su proposta del Presidente del Comitato, secondo la procedura di cui al Regolamento, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dell'incarico nei casi in cui:
 - Siano emerse gravi violazioni nell'adempimento dei doveri d'ufficio e nei casi previsti dalla legislazione vigente per la sospensione dai pubblici uffici degli amministratori;
 - Si sia verificata la ripetuta inosservanza del rispetto dei termini temporali assegnati per il completamento delle istruttorie o l'assenza ingiustificata alle relative riunioni convocate formalmente;
 - Si sia riscontrata la ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due o più sedute del Comitato, ovvero non sia stata garantita la presenza a tutte le votazioni.
- e) Le dimissioni sono presentate al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al Presidente del Comitato, almeno con novanta giorni di anticipo rispetto alla data delle dimissioni.
- f) Le dimissioni hanno effetto dal novantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione e secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento.



37dec96c

